



**ORDINANZA BALNEARE**  
**N°67/2021 del\_29/\_07\_/2021\_**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382"; VISTO il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59"; VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"; VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (PIR), ex Legge Regionale n. 17/05, art. 7, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale 12.06.2007, n. 147; VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 619 del 28 settembre 2007, pubblicata sul B.U.R Calabria - Parti I e II - n. 20 del 31.10.2007, avente ad oggetto "L.R. n. 17 del 1/12/2005. Conferimento funzioni amministrative ai comuni del Demanio Marittimo", VISTO il Decreto n. 16066 del 24.10.2007 del Dirigente Generale della Regione Calabria, pubblicato sul B.U.R. Calabria del 28.12.2007 - Supplemento straordinario n. 1 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 23 del 15 dicembre 2007, con il quale sono state conferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo; VISTO il Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" ed in particolare l'art.2 lett. e) e l'art. 4 lett. e), che individuano e definiscono il periodo della stagione balneare; VISTO il PCS Vigente; VISTA l'Ordinanza n°4/2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo — Guardia Costiera Soverato; VISTA l'Ordinanza n°7/2018 dell'Ufficio Circondariale Marittimo — Guardia Costiera Soverato; VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 40 del 31.05.2021. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021.

**ORDINA**

**Articolo 1**  
**(Disposizioni Generali)**

1. La presente ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività turistico-ricreative che si svolgono durante la stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio(CZ).
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con Ordinanza della Capitaneria di Porto -Guardia Costiera di Soverato.

## Articolo 2

### (durata della stagione balneare)

1. La stagione balneare per l'anno 2021 è compresa tra il **08 giugno** ed il **30 settembre**. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo—Guardia Costiera di Soverato;
2. Tutti gli aspetti relativi alla sicurezza marittima della balneazione, della navigazione da diporto e delle attività connesse sono disciplinati con ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo—Guardia Costiera di Soverato. Durante la stagione balneare, presso tutte le strutture balneari, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità prescritte dall'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo—Guardia Costiera di Soverato;

## Articolo 3

### (Zone di mare riservate ai bagnanti)

La zona di mare, per una distanza di 100 metri dalla battigia, è riservata di norma alla balneazione.

Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

#### **Nella predetta zona di mare è vietato:**

- Lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, moscone, lance, nonché pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari.
- Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
- Campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
- Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia ed al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
- Praticare attività o giochi che possono costituire pericolo, nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
- Tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora ad alto volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica
- Accendere fuochi sull'arenile;
- Distendere reti da pesca;

- Lasciare sulla spiaggia o gettare in mare rifiuti di qualsiasi genere;
- Introdurre o usare, anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o di altro materiale infiammabile senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
- Esercitare attività commerciali, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti uffici comunali, nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;
- Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani di salvataggio al guinzaglio.

#### Articolo 4

##### (Prescrizioni sull'uso delle spiagge destinate alla libera balneazione)

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione **è vietato**:

- Lasciare natanti in sosta, qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- **Lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;**
- **Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 mt. dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso;**
- Campeggiare;
- **Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;**
- Praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete, nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
- Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- Tenere alto il volume radio, juke box, mangianastri ed in generale apparecchi di diffusione sonora;
- Esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali;
- Gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- Effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei, senza l'autorizzazione dei competenti uffici comunali;

- Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300-mt., ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia.
- Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.

## Articolo 5

### Disciplina delle strutture balneari

#### **Disposizioni commerciali:**

1. le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Lo svolgimento di attività accessorie alla balneazione, oltre l'orario di apertura, è ammesso nei limiti e secondo le modalità prescritte dal Responsabile del Servizio preposto.
2. ogni struttura deve essere provvista di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria rilasciate a cura delle autorità competenti.
3. E' fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, nel luogo di prestazione, un cartello dei servizi in almeno due lingue di cui una in inglese, contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla legge 25/08/1991 n.284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
4. A cura dei concessionari, devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt.1,00x0,50) con indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA", specifici varchi di larghezza non inferiore a mt.1,50 al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

### Disposizioni sulle misure di prevenzione nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19

5. *Predisporre una adeguata informazione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità:*

si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare;

-è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto;

-privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg;

-potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;

-la postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione;

-riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; questo ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;

-Il distanziamento tra gli ombrelloni dovrà rispettare una distanza minima tra di loro non inferiore a m. 3,00, sia per le file orizzontali che per le file verticali;

-tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,0 m;

-regolare e frequente **pulizia** e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi **igienici**, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto;

-le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare. In ogni caso la sanificazione deve essere garantita ad ogni fine giornata;

### **Sistemazione e manutenzione dell'area in concessione**

1. L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità con il progetto autorizzato dai competenti uffici comunali.
2. Le aree in concessione possono essere recintate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, le recinzioni perpendicolari alla battigia devono avere un'altezza inferiore a mt.1,50 e devono interrompersi ad una distanza di mt. 5,00 dalla battigia, per una lunghezza pari al fronte mare dell'area in concessione. Ad una distanza di mt. 5,00 dalla battigia, è vietata la presenza di ombrellini, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura, nonché unità navali di qualsiasi genere, fatti salvi i mezzi di soccorso.
3. Il concessionario deve assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia.
4. Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
5. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività di balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio.
6. E' vietato l'uso di sapone e shampoo, qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico.

### **Visibilità degli impianti, accesso al mare.**

7. I concessionari devono garantire la visibilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della legge n.104/92. Nelle aree in concessione devono essere esposti, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge, sia parallelamente che normalmente alla battigia, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse, anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

### **Servizio di salvataggio e soccorso**

8. Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure, volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse, è disciplinata da apposita ordinanza della Capitaneria di Porto competente.
9. Per la stagione balneare 2021, i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti

prescrizioni :

- Apporre apposita segnaletica all'ingresso dello stabilimento indicante la possibilità di accesso ai cani;
  - Delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenze;
  - Assicurare adeguata pulizia dell'arenile;  
I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti, che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
  - Di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate al cane;
  - Rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (paletta e sacchetti) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli nei cassonetti adibiti alla raccolta di rifiuti indifferenziati;
  - Utilizzare il guinzaglio e la museruola .
10. I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list di cui all'allegato "A" alla presente ordinanza, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Soverato e il Comune di Sant'Andrea Apostolo dello Jonio - Servizio "Urbanistica-Demanio Marittimo" delle eventuali problematiche, nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

## Articolo 6

### Norme di sicurezza e comportamentali sull'uso delle spiagge libere

1. nei tratti di spiaggia libera frequentati dai bagnanti, a cura del locale Ufficio Demanio, deve essere fatta posizionare una segnaletica ben visibile dagli utenti, eventualmente redatta in più lingue, riportante le diciture:

**“ATTENZIONE — BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”, “ATTENZIONE — LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (mt 150 dalla battigia) NON SEGNALATO” e “LIMITE ACQUE SICURE (batimetria mt 1,60) NON SEGNALATO”;**

### **Disposizioni sulle misure di prevenzione *nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19***

- Si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione **individuale** da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di **prevenzione**, al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone. Il distanziamento tra gli ombrelloni dovrà rispettare una distanza minima tra di loro non inferiore a m. 3,00, sia per le file orizzontali che per le file verticali;
- È vietata la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

## **ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

1. È vietata la balneazione:
  - a) nello specchio di mare antistante il torrente "Alaca";
  - b) nello specchio acqueo compreso nel raggio di 200 mt dalla foce del fosso "Carenci", punto di scarico dell'impianto ittico "Mareazzurro";
  - c) nello specchio acqueo antistante il fosso "Quadro";
  - d) nello specchio acqueo antistante il torrente "Bruno";
  - e) nello specchio acqueo antistante il fosso "Cupido";
  - D nello specchio acqueo antistante il torrente "Salubro";
  - g) nelle zone di mare il cui divieto sia disposto da apposite ordinanze;
  - h) nei tratti di mare in concessione per ormeggio di unità da pesca o da diporto;
  - i) all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati.

### **Articolo 7**

#### **Spiagge Animal Friendly**

#### **Si applicano le disposizioni sulle misure di prevenzione nel contrasto alla diffusione del virus COVID-19 dell'Articolo 6 di questa Ordinanza**

1. Viene individuato, per la stagione 2020, il seguente tratto di spiaggia destinato alla libera balneazione "animal friendly", con accesso aperto ai cani in proprietà:
    - in loc. "ONUSA" nel tratto individuato nella planimetria allegata alla presente, avente una larghezza di mt. 100 e posta a 250 mt. dal confine nord (lato vallone Bruno) dello stabilimento balneare denominato Jungle Beach.
- Su tale area, è ammesso l'accesso ai cani alle seguenti condizioni:
- possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;
  - i cani possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante le zone sopra indicate sotto il controllo e la responsabilità del proprietario/detentore;
  - i proprietari/detentori devono essere muniti del libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;
  - i proprietari/detentori hanno l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt.1,50 e di avere sempre con sé la museruola da applicare in caso di potenziale pericolo;
  - i proprietari/detentori devono provvedere a rimuovere immediatamente qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici, con l'obbligo di depositarli negli appositi contenitori;
  - i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente di eventuali danni a cose, persone o animali provocati dal cane stesso.

### **Articolo 8**

#### **Zona sosta barche**

- Viene individuato per la stagione 2021. il seguente tratto di spiaggia destinato alla sosta di barche :
- in loc. "ONUSA" nel tratto individuato nella planimetria allegata alla presente, avente una larghezza di mt. 50 e posta a 200 mt. dal confine nord (lato vallone Bruno) dello stabilimento balneare denominato Jungle Beach.

## **Articolo 9**

### **Violazioni e disposizioni finali**

Per tutte le condizioni non espressamente specificate nella presente, si rimanda alle disposizioni all'Ordinanza Balneare vigente emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Soverato.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , nonché trasmessa:

- Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Soverato;
- Al Comando Stazione Carabinieri di S.Andrea Jonio;
- Alla P.L.A.V.I.(Polizia Locale Associata Versante Ionico);
- Al Sig.Sindaco Sede.
- Al Responsabile del Servizio Manutentivo-Sede

Ai concessionari degli stabilimenti balneari la stessa dovrà essere consegnata per ricevuta. La presente ordinanza deve essere esposta a cura *dei* concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Gli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria, le Forze dell'ordine e gli Agenti della PLAVI sono incaricati dell'esecuzione delle presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato saranno perseguiti ai sensi del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo 114/98 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.3,comma 4 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso , nel termine di 60 giorni dalla data di ricezione,ricorso al TAR Calabria, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente all'albo pretorio on line.




Il responsabile del Servizio Demaniale  
f.to dr Vincenzo Mirarchi

ORDINANZA BALNEARE N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

## Chek-list autoverifica

1	Possesso della concessione demaniale marittima	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
2	Possesso della licenza di esercizio	<input type="radio"/> Si	Si No
3	Possesso dell'autorizzazione sanitaria	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
4	Esposizione cartello(in almeno due lingue)contenente il prezzo comprensivo dei servizi	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
5	Possesso di contenitori per la raccolta differenziata e per i rifiuti indifferenziati	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
6	Ove previsto l'accesso ai cani /gatti Zona destinata ai cani/gatti delimitata ed attrezzata	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
7	Esposizione dell'ordinanza balneare in luogo ben visibile	<input type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
	Concessione demaniale marittima n. _____ rilasciata in data _____ da _____ Licenza esercizio n. _____ rilasciata in data da _____ Autorizzazione sanitaria n. _____ rilasciata in data _____ da _____ Data ____/____/____ Firma		

La presente chek-list, da esibire alle autorità preposte al controllo, è obbligatoria e non è, in ogni caso, esaustiva dell'applicazione di tutte le disposizioni in vigore ma rappresenta, unicamente, un ausilio per il concessionario sulla verifica della conformità ad alcune prescrizioni normative.



T' ANDREA  
LO JONIO

VIA D'ACCO

VIALE 8.0

LUCIFERO

100 mt  
Zona  
Riservata Cani

50 mt  
Zona  
Sosta Barche

200 mt  
Zona  
Balneazione libera

Limite Concessione Demaniale  
JUNGLE BEACH

PINO

